

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. XXVII
n. 10

RELAZIONE

SULL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE
AL COMITATO CENTRALE DELL'ALBO DEGLI
AUTOTRASPORTATORI PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

*(Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40)*

**Presentata dal Ministro dei trasporti e della navigazione
(BERSANI)**

—————
Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 2001
—————



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

RELAZIONE

Utilizzazione delle risorse assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione (D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, articolo 2, comma 3, convertito in legge 26 febbraio 1999, n. 40)

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, nell'assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per l'anno 1998 da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ai fini della protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, ha disposto l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione ministeriale sull'attuazione delle disposizioni dello stesso comma. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse previste dal suddetto articolo 2, il comma 3 ha previsto, inoltre, l'emanazione, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, di una apposita direttiva contenente norme di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

In virtù di quanto disposto nella sopra citata direttiva ministeriale - adottata con il D.M. n. 371 CTAG del 9 maggio 2000 - il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori utilizzerà una quota non inferiore al novanta per cento delle risorse assegnategli, al fine di dare attuazione a quelle misure che saranno ritenute utili per incentivare le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sia italiane che comunitarie, ad usare le infrastrutture autostradali. La rete autostradale, infatti, avendo condizioni e caratteristiche diverse da quelle esistenti nell'ordinaria viabilità, oltre che garantire la fluidità della corrente di traffico, non essendo condizionata dalla presenza di semafori o da fenomeni di congestione viaria tipici degli agglomerati urbani sia per l'assenza di incroci a raso che per la separazione dei flussi veicolari, consente di tutelare in modo significativo gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale.

Per il perseguimento di tale finalità, il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, dopo la registrazione della suddetta direttiva ministeriale da parte della Corte dei Conti, ha provveduto a far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana del 12 settembre 2000, n. 213, la deliberazione del 5 settembre 2000, indicante le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande.

Le istanze di rimborso, pervenute alla data del 16 marzo 2001, sono 11.011; di queste, 10.865 sono pervenute entro il termine previsto del 30 settembre 2000 e pertanto possono essere considerate ammissibili, viceversa 146 sono state inviate oltre il termine predetto e quindi sono state considerate inammissibili.

È opportuno comunque sottolineare che il numero complessivo delle domande pervenute potrebbe variare, in quanto, una volta conclusasi la fase istruttoria, è ragionevole ipotizzare – in virtù dell'esperienza acquisita con l'iter dei pedaggi 1998 – la possibilità che alcune istanze siano state inviate in duplice copia da uno o più soggetti, il che evidentemente porterebbe ad una riduzione del numero totale.

Per quanto concerne i criteri e le direttive in base ai quali vengono erogati i benefici in questione, il Comitato centrale riconosce come destinatari della riduzione dei pedaggi i soggetti che risultano iscritti all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1998, ovvero nel corso del 1999, che si siano avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, ovvero che nello stesso anno abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di tali sistemi di pagamento.

Per le imprese aventi sede in un altro paese U.E. è stata richiesta, a pena di inammissibilità, la dimostrazione del possesso della licenza comunitaria.

Per il perseguimento di tale finalità, il Comitato centrale ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con le società titolari di concessioni per la gestione di infrastrutture autostradali.

In tali convenzioni sono stati stabiliti i criteri e le modalità per:

- 1) la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all'ottenimento del rimborso;
- 2) le modalità di istruttoria delle domande in questione;
- 3) le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, nei confronti dei soggetti aventi diritto;
- 4) le modalità di erogazione alle società concessionarie delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;

- 5) le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.

La rimanente quota del 10 per cento risulta, invece, disponibile dalla direttiva del Ministro per lo specifico soddisfacimento delle "ulteriori finalità" riportate nell'articolo 2, comma 3, della legge n. 40/99.

Considerato che le uniche finalità espressamente citate nello stesso articolo sono quelle della sicurezza della circolazione nonché della sicurezza ambientale, il Comitato centrale si sta attivando - nel pieno rispetto del dettato della legge - per utilizzare il rimanente 10 per cento attraverso quelle iniziative che possano incidere positivamente sulla componente ambientale ovvero sul fattore incidentalità come, ad esempio la creazione e/o il potenziamento di aree di sosta e/o di piazzole predisposte ad accogliere mezzi pesanti e veicoli trasportanti merci pericolose.

